


**CONVENZIONE n. 1 DI TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE
SOCIALE**

(AI SENSI DGR 25/07/2016 N. X/5451 in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22/01/2015)

Esenzione imposta di bollo dlgs 117/2017

CITTA' DI CURTATONE **I**
N. 0019987
data 19/07/2019
Cla: 7.12


TRA

SOGGETTO PROMOTORE...SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA CULLA

Con sede legale in ...PIAZZA LIBERTA' 24/A

CAP...26100...Comune...CREMONA Provincia (CR)

Codice fiscale:...02146720202 Partita I.V.A.:. 02146720202.

Rappresentato da GOLA MAURA... nata il...12/03/1947 a Mantova Provincia (MN) .codice fiscale GLOMRA47C52E897H

E

SOGGETTO PROPONENTECOMUNE DI CURTATONE...

con sede legale in Piazza Spagnoli, 3.....

CAP...46010...Comune.....CURTATONE ..Provincia.(MN)

Codice fiscale: Partita I.V.A.:80001910209

Rappresentato da Rag. VALENTINA SCIPIONI :responsabile Servizi Sociali nominata con delega del Sindaco del Comune di Curtatone con il n.16/2018.....
nato/a il 5/05/1966.....Provincia Mantova...

E

SOGGETTO OSPITANTE STUDIO TECNICO E DI CONSULENZA GEOM.MARINA FERRARI.....

Con sede legale in Grazie di CURTATONE.....

CAP 46010 comune CURTATONE Provincia MANTOVA

Codice fiscale FRR MRN 56P60 D227X

Rappresentato da : GEOM. MARINA FERRARI

nato a /il 20 Settembre 1956 Curtatone Provincia di Mantova

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

➤ I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche;
- Fondazioni ITS;
- Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
- Centri per l'Impiego;
- Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
- Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;

x Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante STUDIO MARINA FERRARI ..VIA San Pio X,3 .P.IVA/FRR MRN 56P60 D227X.....
legalmente rappresentato da GEOM. MARINA FERRARI... si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali per l'inclusione sociale e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" (per Convenzione collettiva)

per lo svolgimento di

x tirocini finalizzati all'inclusione sociale

su proposta del soggetto promotore SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA CULLA e del soggetto proponente
COMUNE DI CURTATONE

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell'ambito della presente Convenzione (per Convenzioni collettive) possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 - 1.1. L'indennità di partecipazione mensile sarà erogata dal soggetto promotore SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA CULLA, che fatturerà mensilmente al soggetto proponente COMUNE DI CURTATONE il medesimo importo corrisposto al tirocinante;
 - 1.2. L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Oneri e spese

Il soggetto promotore fatturerà mensilmente per ogni soggetto al soggetto proponente i seguenti importi :

- Euro 50,00 per servizio di tutoraggio ;
- Euro 45,00 per spese inerenti all'assicurazione INAIL , spese per la gestione amministrativa e fiscale del singolo tirocinante, quota rimborso polizza RCT.

Gli importi si intendono iva esclusa.

ARTICOLO 7

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte del soggetto promotore SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA CULLA;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto ospitante AXA MPS.....
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
 3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto promotore

ARTICOLO 8

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 9

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione: 1/08/2019

- alla data del 31/12/2019 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni collettive).
- Possibilità di proroga , per un periodo determinato nella dichiarazione di proroga sottoscritta dal soggetto proponente, soggetto promotore e soggetto ospitante.

ARTICOLO 10

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo _____

Data

Il soggetto promotore	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA CULLA	<p style="text-align: center;"> LA CULLA Soc. Coop. sociale Piazza Libertà, 24/a 26100 CREMONA Iscr. CCIAA di CR C.F. e P.IVA. 02146720202 </p> 
Il soggetto ospitante		
Il soggetto proponente	COMUNE DI CURTATONE	 <p style="text-align: center;"> IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI <i>(Scipioni Valentina)</i> </p> 